



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Istituto Comprensivo Statale "ORAZIO"**

Via Fratelli Bandiera, - 00040 Pomezia ( Roma) ☎ 06/9110163 fax 06/9110163  
Codice Fiscale 80246670584 Codice Meccanografico RMIC8A8005  
✉ RMIC8A8005@istruzione.it

oggetto: | Affollamento aule e divisione classi in assenza del Docente

In merito alle problematiche relative alla capienza ed all'affollamento delle aule ed alla possibilità di frazionare una classe, andando oltre i limiti di funzionalità didattica, la normativa almeno per quanto riguarda il numero max. di allievi nelle aule risulta estremamente confusa, malgrado l'indubbia rilevanza sia ai fini della sicurezza che della funzionalità didattica.

Premesso che non sono particolarmente rilevanti le disposizioni relative ai locali di lavoro previste dal D. Lgs. 81/08, in quanto vengono considerati lavoratori i soli docenti, le norme di riferimento sono:

**DM Interno 26.08.1992**

Il DM Interno 1992 stabilisce le norme di prevenzione incendi per le scuole, fissando le caratteristiche che le stesse devono possedere per ottenere il CPI (certificazione di prevenzione incendi).

Le norme contenute in questo provvedimento legislativo, unitamente alle previsioni del più generale provvedimento di prevenzione incendi di cui al DM Interno 1998, si caratterizzano anche come norme di esercizio da adottarsi, con eventuali misure sostitutive, anche in assenza del CPI.

All'interno del DM (art. 5) troviamo un riferimento all'affollamento delle aule che viene previsto in max. 26 persone/aula, il predetto indice prescrittivo ai fini della sicurezza antincendio può essere variato in eccesso o in difetto, previa dichiarazione scritta del D.S.

*5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA*

*Punto 5.0 -Affollamento*

*Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:*

- *aule: 26 persone/aula.*

*Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;*

- *aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;*
- *refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq.*

Relativamente a tale norma occorre tener presente che, per quanto riguarda le scuole, con la Legge Finanziaria 2007 (L.27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") è stato differito alla data del 31/12/2009 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici, che era stato fissato dalla Legge 01/03/2005 al 30 giugno 2006. E' bene sottolineare che la proroga riguarda esclusivamente gli adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi e non tutti gli altri aspetti strutturali e manutentivi.

### **D.M. LL.PP. 18.12.75**

Il D.M. LL.PP. 18.12.75 (modificato con D.M. 13 settembre 1977) fissa tutti i parametri relativi all'edilizia scolastica.

In particolare, relativamente all'affollamento vengono stabiliti gli indici, al netto degli arredi, di 1,80 mq/allievo per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di 1,96 mq/allievo per le scuole secondarie di secondo grado.

Le norme relative all'edilizia scolastica sono, come indicato chiaramente nel titolo e nella premessa del testo legislativo, un obbligo per progettisti e costruttori in caso di nuova costruzione o di rifacimento e non costituiscono assolutamente delle norme di esercizio.

Dovrebbero però essere norme di riferimento per le ASL ai fini del rilascio dell'idoneità tecnico-sanitaria e per gli Enti locali tenuti alla fornitura e manutenzione degli immobili ad uso scolastico, nelle more del rilascio del certificato di agibilità.

Il decreto è stato successivamente abrogato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23 ma in assenza delle nuove norme tecniche previste in ambito regionale, restano in vigore i precedenti indici di funzionalità didattica.

### **D.M. LL.PP. 18.12.75**

*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*

*Decreta:*

*1. Sono approvate le allegate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1970, citato nelle premesse.*

### **Circolare Ministeriale n° 51 del 12 giugno 2007**

La CM 51/2007, emanata nel rispetto del DM 331/98 regola l'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto sottolineando che "Gli interventi debbono essere effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla vigente normativa assicurando il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero effettivo degli alunni".

#### **Circolare Ministeriale n° 51 del 12 giugno 2007**

*I criteri ed parametri numerici del DM 331/98 sono:*

*- PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA sezioni con un massimo di 25 bambini e un minimo di 15, eventuali eccedenze sono ridistribuite tra le scuole viciniori. Se non è possibile sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare, comunque, i 28 bambini per sezione.*

*- PER LA SCUOLA PRIMARIA*

*Le classi si costituiscono con un massimo di 25 bambini e un minimo di 10.*

*- PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO*

*Le classi, nella scuola media, si costituiscono con un massimo di 25 alunni e un minimo di 15. Le eventuali eccedenze si ripartiscono tra le classi parallele e possono raggiungere i 26, eccezionalmente i 27 alunni.*

*Nella scuola superiore sono costituite con non meno di 25 allievi. Eventuali eccedenze sono ridistribuite tra le scuole viciniori. Se non è possibile sono ripartite tra le classi della stessa scuola, senza superare, comunque, il numero di 28 alunni per classe.*

Da questo insieme normativo, ne dovrebbe conseguire che indice prescrittivo per il Dirigente Scolastico ai fini dell'esercizio è quello riportato, per ogni singolo locale scolastico ed individuato per destinazione d'uso, nel certificato di agibilità dell'edificio; certificazione che, anche se reiteratamente richiesta all'Ente Locale quale soggetto tenuto alla fornitura e manutenzione dell'immobile, in genere non viene mai stata consegnata all'Istituzione Scolastica.

Tenendo presente che i due DM (norme di edilizia scolastica e norme per la determinazione degli organici) hanno valore equivalente, occorre tener presente che avrebbe prevalenza, in quanto più recente, il Decreto Ministeriale relativo alla determinazione degli organici.

Laddove, a causa della determinazione degli organici, la conseguente ripartizione degli alunni nelle aule entrasse in conflitto con gli indici di funzionalità didattica, il Dirigente Scolastico non entrerebbe in violazione di una norma (non essendo né progettista né esecutore dell'opera di edilizia scolastica) ma avrebbe comunque l'obbligo, per ragioni di sicurezza (in particolare in assenza del C.P.I.), di rispettare gli indici relativi al "massimo affollamento ipotizzabile" (26 persone/aula) previsto dalla normativa di prevenzione incendi, salvo che non intenda avvalersi della deroga.

Per quanto attiene la possibilità di frazionare una classe, in caso di assenza di un Docente ed in assenza di eventuali sostituti, assegnando gruppi di alunni a Docenti già impegnati con altra classe, non sussistono dubbi sul fatto che la vigilanza e la tutela degli allievi, prevalentemente minori, sia prioritario rispetto a qualsiasi altra situazione o esigenza didattica.

L'affollamento eccessivo di un'aula comporta sicuramente problemi di vigilanza e costituisce un minimo fattore di rischio per la salute e la sicurezza, ma si tratta di una situazione di rischio facilmente controllabile da parte del Docente, nella sua qualità di Preposto al gruppo classe, che potrà decidere, nel pieno dell'autonomia della "funzione docente", quali comportamenti mettere in atto per evitare che la situazione determinatasi possa comportare danni a chicchessia.

Fermo restando la secondarietà degli aspetti didattici, il Docente non potrà rifiutarsi di accogliere gli alunni assegnati in soprannumero ma potrà decidere, autonomamente, sulla permanenza nell'aula o lo spostamento, dell'insieme degli alunni affidati alla sua custodia, in altri locali o ambienti nei quali possa adempiere correttamente all'obbligo di vigilanza.

Servizio Prevenzione Protezione

Il Responsabile

  
(Amalio Rosati)